

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CGF (2008/2009)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 56/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**1) RICORSO SIG. INVERSI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA LND PREVIGENTE E VIGENTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 9.9.2008)**

#### **Svolgimento del procedimento**

In data 13 dicembre 2007 sette consiglieri del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta inviavano a diverse autorità federali un esposto relativo a denunciate irregolarità gestorie nella attività del Comitato medesimo, in particolare addebitandole, tra gli altri, al Presidente Giovanni Inversi. Tra gli addebiti mossi vi era quello relativo ai rapporti intrattenuti con Marco Conchatre, Presidente della Delegazione Valle d'Aosta sulla cui ortodossa amministrazione dei contributi regionali assegnati al Comitato il primo avrebbe omesso di vigilare.

Ricevuto l'esposto il Procuratore Federale delegava la conseguente attività di indagine ai propri collaboratori.

Con relazione del 20 maggio 2008 si riferiva dell'esito delle indagini, compiute attraverso la audizione, tra gli altri, dello stesso Inversi, il quale – smentendo la opposta e reiterata dichiarazione del Conchatre – negava di essere mai stato a conoscenza del percepimento, da parte della Delegazione della Val d'Aosta, dei contributi regionali accumulatisi nel tempo senza l'iscrizione nei bilanci del Comitato Regionale. L'Inversi ammetteva di aver ricevuto anni prima in dono dal Conchatre un telefono cellulare ed un telone copriauto, negando – contrariamente alla dichiarazione di Crescenzo Perriello, già componente della Sezione A.I.A. di Aosta, – di essere mai stato destinatario di donazioni di denaro. Egli, infine, affermava di aver tempestivamente informato il Comitato Regionale che a seguito dell'esposto dei sette consiglieri aveva sollecitato l'indagine della

competente Servizio Interno Verifiche ed Accertamenti (S.I.V.A.) della Lega Nazionale Dilettanti, comunicando altresì l'esito dell'accertamento amministrativo-contabile.

L'Inversi, nel respingere qualsiasi addebito, dichiarava che le accuse mosse nei suoi confronti dai consiglieri che avevano sottoscritto l'esposto avrebbero solo trovato origine in un tentativo di destituirlo dalla carica rivestita.

Al termine delle indagini, il Procuratore Federale, con atto del 17 luglio 2008, deferiva, per quanto qui ancora interessa, Giovanni Inversi – della posizione dell'altro deferito, Conchatre, non ci si occuperà in questa sede non essendo stata impugnata la decisione di condanna di primo grado che lo riguarda – per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, C.G.S., in relazione anche alle disposizioni del Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D. nei testi nel tempo vigenti, con riferimento alle disposizioni in materia di tenuta delle scritture contabili, di conto consuntivo e/o bilancio di esercizio; veniva, inoltre, ascritta all'incolpato la violazione dell'art. 1 citato sotto altri, concorrenti profili: la ricezione di denaro o altri vantaggi indebiti dal Conchatre, l'omissione dei controlli sull'operato di costui, la mancata, puntuale informazione al comitato degli esiti della verifica amministrativa-contabile dell'organo competente.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale 16/CDN del 9 settembre 2008 la Commissione Disciplinare Nazionale, nel pronunciarsi sulla violazione prima illustrata, dichiarava la responsabilità dell'Inversi, cui applicava l'inibizione per dieci mesi.

La Commissione osservava che, mentre non era stata raggiunta la prova della piena consapevolezza da parte dell'Inversi dell'accertata condotta illecita del Conchatre, emergeva una grave negligenza nei controlli amministrativi sull'operato della dipendente delegazione della Val d'Aosta, con omissione di iniziative chiarificatrici o riparatorie, se non con la volontà di minimizzare la rilevanza dei fatti.

La Commissione statuiva, inoltre, essere stata contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1 C.G.S. la ripetuta accettazione di ingiustificabili omaggi, anche in denaro, provenienti dal Conchatre.

Nel determinare l'entità della sanzione, la Commissione non ravvisava la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 24 C.G.S. per la relativa riduzione da riferire ad una presunta efficace collaborazione, insussistente nel caso di specie in ragione del diniego da parte dell'incolpato di ogni responsabilità.

Con atto dell'11 settembre 2008 l'Inversi proponeva reclamo a questa Corte contro la deliberazione dei primi giudici, di cui chiedeva la riforma, con proscioglimento da ogni addebito. Nell'impugnazione si censurava la illogicità del provvedimento di primo grado per aver al tempo stesso rilevato il mancato raggiungimento della prova circa la consapevolezza da parte della reclamante della condotta illecita del Conchatre e, malgrado ciò, dichiarato la sua responsabilità nella esecuzione dei propri compiti tutori.

Si lamentava, inoltre, che, contrariamente a quanto deciso dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il reclamante aveva puntualmente e lealmente informato il Comitato Regionale delle risultanze della verifica del S.I.V.A., di cui aveva personalmente chiesto l'intervento.

Invocava, al riguardo, le dichiarazioni rese in tal senso nella fase delle indagini da tre consiglieri del Comitato Regionale.

Ed infine, rilevava la mancanza di nesso di causalità tra l'accettazione di regali di modesta entità e la condotta riprovevole del Conchatre, rispetto al cui operato il reclamante non si era sottratto dall'effettuare i dovuti controlli.

All'udienza di discussione del 30 ottobre 2008 davanti queste Sezioni Unite la Procura Federale concludeva per il rigetto del reclamo ed il difensore dell'incolpato insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione.

## **Motivi della decisione**

Il provvedimento impugnato merita conferma, sia pur con le precisazioni in punto di motivazione che seguono, non potendo trovare accoglimento il reclamo. Ed invero, se, con riferimento ai profili della unitaria incolpazione ai sensi dell'art. 1 C.G.S., possono ritenersi escluse porzioni di essa, quali quelle relative alla indebita ricezione di doni, tenuto conto della loro remota collocazione nel tempo (tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, secondo le risultanze processuali, ed in particolare la deposizione del Perriello) nonché quelle relative alla omessa informazione al Comitato circa gli esiti della verifica del S.I.V.A. (alla stregua di quanto emerge dai verbali del Comitato del 16 gennaio e 12 marzo 2008), deve ritenersi chiara ed inequivoca la responsabilità dell'Inversi in ordine alla conoscenza delle indebite prassi gestorie del Conchatre ed alla conseguente omissione di ogni iniziativa tendente alla censura e repressione di tali condotte e all'adozione di misure rivolte a ripristinare la legittimità amministrativo-contabile.

Ed invero, è emerso dalle puntuali e complete indagini che in forma reiterata il Conchatre ha detto che, appositamente interpellato, l'Inversi gli aveva indicato di non versare le erogazioni della Regione Valle d'Aosta sul conto della Federazione (vedi deposizione 5 febbraio 2008). Tale dichiarazione veniva esaurientemente rinnovata dal medesimo Conchatre, aggiungendo che non solo l'Inversi lo avrebbe dissuaso dal far confluire i contributi regionali nei conti correnti della Federazione, ma gli avrebbe attribuito la facoltà di libera gestione del denaro.

Nel corso della deposizione del 28 marzo 2008 in sede di indagini il Conchatre riferiva, inoltre, di una pubblica dichiarazione che l'Inversi avrebbe effettuato, alla presenza del consigliere del Comitato Regionale Briarava nell'aprile 2006, nella quale, sempre con riferimento alla vicenda dei contributi regionali, avrebbe ribadito di non volerne "sapere niente".

Ora, le dichiarazioni del Conchatre danno conto non solo della sicura informazione che egli aveva fornito all'Inversi circa l'esistenza di cospicue somme non contabilizzate nei bilanci del Comitato Regionale, ma costituiscono prova dell'atteggiamento dell'odierno reclamante volto non solo a lasciar indebitamente al Conchatre carta bianca nell'utilizzazione del denaro ma anche a declinare la adozione di qualunque iniziativa tanto di controllo, quanto di intervento sostitutivo, o sanzionatorio.

A propria volta, le dichiarazioni in parola si rivelano intrinsecamente credibili.

Ed infatti, esse non solo provengono da persona priva di qualunque ragione di ostilità o malanimo nei confronti dell'Inversi, ma sono state coerentemente e senza contraddizione reiterate nel tempo e con dovizia di particolari, quale quello riferito all'incontro dell'aprile 2006.

Ed inoltre, tali dichiarazioni riflettono un rapporto di stretta confidenzialità tra il Conchatre e l'Inversi, testimoniato dalla inopportuna prassi di indebiti doni elargiti dall'uno all'altro (in questa sede irrilevanti solo per il decorso del periodo prescrizione), che rendono del tutto attendibile che le conversazioni tra i due toccassero questioni di tale delicatezza e riservatezza, proprio nei termini denunciati dallo stesso Conchatre.

La condotta in questione, posta in essere da dirigente titolare di rilevante responsabilità e, quindi, tenuto all'esemplare osservanza dei propri doveri in materia di tale importanza, va adeguatamente punita, e la sanzione inflitta dai primi giudici si rivela senz'altro congrua così come incensurabile appare il mancato riconoscimento della circostanza diminvente prevista dall'art. 24 C.G.S. in considerazione della carenza del suo presupposto, consistente nell'avvenuto riconoscimento di responsabilità da parte dell'incolpato.

Al rigetto del reclamo consegue l'incameramento della tassa.

## **P.Q.M.**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Inversi Giovanni.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. MODOLO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 500,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

Il Sig. Michele Modolo ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale in data 19 settembre 2008 nella parte in cui ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 6 e della ammenda di €500,00 per violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale.

A seguito di una vicenda che aveva interessato l'Ufficio tesseramenti che aveva adottato una determinazione non condivisa dal Modolo, era intervenuta la Procura Federale: questa aveva contestato al ricorrente di *"aver promosso azione innanzi alla giustizia penale ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale della F.I.G.C"*..

A propria difesa il calciatore aveva precisato di non aver presentato alcuna querela, atto per il quale oltretutto i termini era già decorsi, ma un esposto-denuncia contro ignoti, rammentando altresì come unico titolare dell'azione penale sia il Pubblico Ministero.

L'odierno ricorrente riteneva pertanto erroneo ed improprio il capo d'accusa, laddove sosteneva che non poteva ritenersi esatto che avesse intrapreso un'azione penale ed impugnato avanti al Giudice Ordinario la decisione della Commissione Tesseramenti, decisione che aveva avuto il suo corso e che non era stata impugnata né in sede sportiva, né in altra sede.

Da ultimo si richiamava l'attenzione sul fatto che la denuncia era diretta contro ignoti.

La Commissione disciplinare non ha ritenuto corretta la tesi del Modolo ed ha osservato che l'operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di violazione degli stessi, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo distinti tra loro l'ambito della giustizia sportiva da quella ordinaria.

A parere del Giudice di prime cure la clausola compromissoria richiede la autorizzazione per qualsiasi iniziativa promossa dinanzi la giurisdizione statale.

Ha rilevato, infine, la Commissione che la richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbe comportato per il Modolo alcuna decadenza in sede penale, in quanto l'esposto-denuncia non era soggetto ad alcun termine decadenziale.

Il Modolo in questa sede, insiste sulle sue tesi, ma limita le sue doglianze ad una errata e falsa interpretazione dell'art. 30 dello Statuto Federale.

In particolare assume che la norma è diretta a garantire l'assoluta autonomia dell'ordinamento sportivo e ad evitare che le decisioni assunte in tale ambito nelle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico possano essere sovvertite da interventi dell'autorità giudiziari ordinaria.

Ad avviso della Corte di Giustizia Federale il reclamo non è meritevole di accoglimento. Ed invero la Corte non ritiene doversi discostare dalle determinazioni già espresse in precedenza, e ribadisce che qualsiasi iniziativa finalizzata a sottoporre al sindacato della giustizia ordinaria fatti e circostanze meritevoli di valutazione da parte della Giustizia sportiva, deve sempre essere previamente sottoposta all'apprezzamento della Federazione che deve manifestare il suo assenso.

Se così non fosse si finirebbe per vanificare il vincolo di giustizia che costituisce uno dei caposaldi dell'ordinamento sportivo.

Ne consegue che la tesi del reclamante che pur consapevole della rigorosa disposizione dello Statuto (richiamata nel reclamo) ritiene vanificare l'applicazione delle norme attraverso una singolare qualificazione della sua iniziativa, non può accogliersi

**P.Q.M.**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Modolo Michele.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

### **Collegio composto dai Signori:**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Avv. Cesare PERSICHELLI, ; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

### **3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. BELLINCAMPI MIRKO**

Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata in Com. Uff. n. 33 del 29.11.01 (poi confermata dalla Commissione Disciplinare presso il medesimo comitato con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 43 del 10.1.02), al calciatore Mirko Bellincampi, all'epoca tesserato per la società R. Morandi Ostia Ponente, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 166/A del 15.5.03 - perché "colpiva il direttore di gara con un bastone al capo causandogli forte dolore e gli sputava contro raggiungendolo ad una gamba", nonché, unitamente ad altri tesserati, "colpiva(no) l'arbitro violentemente, con calci alle gambe, all'addome ed al viso, costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, per danni subiti alla dentatura, ad un dito della mano, al naso e per contusioni varie".

Con istanza pervenuta il 27.2.08 il suddetto Bellincampi ha formulato istanza di riabilitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, C.G.S..

La Corte di Giustizia Federale

- visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08;  
- atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione "trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione", ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 28.11.09;

**P.Q.M.**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza.

### **4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. CANOSSA LEANDRO**

Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata in Com. Uff. n. 12 del 18.10.01, al tecnico Leandro Canossa, all'epoca tesserato per la società Grassorutese, è stata inflitta la sanzione dell'inibizione per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 166/A del 15.5.03 – perché "allontanato in quanto protestava, spintonava al petto l'arbitro; invitato a lasciare il terreno di giuoco, lo minacciava tentando di colpirlo con una ginocchiata al basso ventre che, schivata, finiva contro una gamba; non pago, a gara sospesa, mentre l'arbitro si avviava verso il proprio spogliatoio, lo attendeva per

colpirlo allo stomaco con un violento pugno, che gli procurava forte dolore, e lo faceva cadere a terra”.

Con istanza pervenuta il 20.6.08 il suddetto Canossa ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di “grazia”; tuttavia, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal medesimo, l’istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite, dando conto l’istanza medesima della sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione medesima, come previste dalla citata norma.

La Corte di Giustizia Federale

- visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08;  
- atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 16.10.09;

**P.Q.M.**

La C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.

#### **5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE**

Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata in Com. Uff. n. 38 del 29.1.03, al calciatore Giuseppe Pirrotta, all’epoca tesserato per la società Caccamo, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 108/A del 9.12.03 - “per aver colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba; per averlo stretto con forza alla gola, nonché per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e per aver tentato di introdursi all’interno del suo spogliatoio”.

Con istanza pervenuta il 28.7.08 il suddetto Pirrotta ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di “grazia”; tuttavia, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal medesimo, l’istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite, dando conto l’istanza medesima della sussistenza di talune delle condizioni per ottenere la riabilitazione medesima, come previste dalla citata norma.

La Corte di Giustizia Federale

- visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08;  
- atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 28.1.11;

**P.Q.M.**

La C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.

**6) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 3, C.G.S AVANZATA DAL SIG. VISALLI ROCCO**

Con decisione del G.S. presso il Comitato Provinciale di Messina pubblicata in Com. Uff. n. 24 del 12.3.97, al calciatore Rocco Visalli, all'epoca tesserato per la società G.S. Spadafora, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 4 del 23.7.97 - "per aver colpito con un pugno al volto e con un violento calcio al basso ventre l'arbitro, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione".

Con istanza pervenuta il 20.6.08 il suddetto Visalli ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di "revoca della radiazione"; tuttavia, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal medesimo, l'istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite.

La Corte di Giustizia Federale

- visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08;  
- atteso che nella fattispecie, pur essendo spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione "trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione", ragion per cui nel caso di specie tale termine è spirato il 11.3.05, il Visalli non ha dato conto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26, comma 3, C.G.S., che espressamente richiede che l'istante non abbia tratto vantaggio economico dalla violazione disciplinare per la quale è stato sanzionato e che il medesimo produca una dichiarazione sostitutiva attestante l'ininterrotta condotta incensurabile e la ricorrenza di prospettive di non ripetizione della violazione disciplinare.

**P.Q.M.**

La C.G.F. respinge l'istanza.

IL PRESIDENTE  
(Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 14 novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Giancarlo Abete)